



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it

Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it

Sito: 1icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 - CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K) e D) e D. Lgs. 81/2008)

Il giorno 25 novembre 2022 presso l'Istituto Comprensivo 1 Udine, sede Tiepolo

- il Dirigente scolastico dott.ssa Sabrina Monai
- i rappresentanti provinciali delle OOSS firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018 – CISL/SCUOLA, CGIL/SCUOLA, GILDA UNAMS, SNALS/CONFASAL, UIL/SCUOLA,

Le RSU d'Istituto (*la collaboratrice scolastica Mafalda Tam, la docente Silvia Fabiani e la docente Giuseppina Centola*)

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO.SS. sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto si intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente Contratto conserva validità fino al 31 agosto 2025, fermo restando che quanto stabilito nel presente accordo per i diritti sindacali s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente sovraordinati, qualora esplicitamente incompatibili. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di normativa vigente e, in particolare modo, dal D. Lgs. 81/2008 ed entro quanto stabilito dal CCNL comparto scuola.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

ART. 3 - SOGGETTI TUTELATI

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Donato

Gale
Su
Stor

Op



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: licudine.edu.it
Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione Scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature videoterminali.
3. Sono altresì da comprendere, solo se rientrano sulle tipologie indicate dal comma 2, gli allievi presenti nella scuola in orario extrascolastico, per iniziative di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa previste dal PTOF.
4. Non sono da considerarsi soggetti tutelati gli allievi che frequentano laboratori multimediali, in quanto l'impegno orario è inferiore alle 20 ore settimanali.
5. Sono da considerarsi soggetti tutelati ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
6. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'Istituzione Scolastica.
7. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
8. Sono parimenti tutelati, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione Scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.
9. Per tali soggetti è prevista
 - Informazione sulle disposizioni in materia di sicurezza e piano di evacuazione.
 - Per i corsi con personale esterno è prevista la dichiarazione della conoscenza degli stessi e del loro rispetto.

ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;

Storici

Ducoli
S. G. R.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it

Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it

Sito: 1icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 5 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il personale necessario a garantire il servizio, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Per gli stessi è prevista:
 - a. attività di formazione per l'acquisizione della necessaria competenza a cura delle Scuole Polo per la sicurezza;
 - b. attività di formazione mirata e richiamo delle conoscenze acquisite per il personale già formato, a cura dell'Istituto o delle Scuole Polo.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1. Il Dirigente Scolastico, previa valutazione delle risorse interne, può, in assenza di disponibilità delle stesse, nominare un RSPP esterno in possesso dei requisiti previsti, come da normativa vigente in materia.

ART. 7 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori, con la collaborazione del RSPP.
2. Il documento di valutazione dei rischi viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

D. Scatena

S. G. C.

G. C. C.

OP

Scatena



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: licudine.edu.it
Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



ART. 8 - SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Il Dirigente Scolastico individua il medico che svolgerà la sorveglianza sanitaria per l'Istituzione Scolastica, tra i medici competenti in Medicina del Lavoro tra gli iscritti all'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine.
2. L'individuazione può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico.
3. I lavoratori individuati dal documento di valutazione dei rischi sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
4. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi alla salute:
 - esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici;
 - uso sistematico e continuativo di videoterminali come da normativa vigente.

ART. 9 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, i Referenti di sede per la sicurezza, il medico competente, ove previsto, il RLS.
2. Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - Il documento sulla sicurezza
 - L'idoneità dei mezzi di protezione individuale
 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute
4. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo finalizzato alla raccolta di indicazioni documentate per gli eventuali interventi e/o rilievi.
5. Il Dirigente Scolastico valuterà i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati.

Storou *Su* *De* *Gara* *Ducorati*



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: 1icudine.edu.it
Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



ART. 10 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza e l'urgenza in termini di condizioni di sicurezza da garantire.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.
3. L'Ente Locale, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. Per tale formazione è prevista la possibilità di avvalersi dell'azione delle Scuole Polo per la sicurezza, tramite opportuna convenzione.
3. I contenuti minimi della formazione sono quelli indicati nell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
4. La formazione obbligatoria è considerata orario di servizio.

RT. 12 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

1. All'Istituzione Scolastica si applica la vigente normativa in merito a prevenzione incendi e protezione da agenti chimico-fisico-biologici.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Nell'Istituzione Scolastica viene designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, disciplinate negli art. 47 e 48 del D.lgs. 81/2008 le parti concordano su quanto segue:
 - a. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP e/o con il Referente di Istituto per la Sicurezza;

S. un
Gallo
D. Scavotto
Storace



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: 1cudine.edu.it



Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

- b. La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione, il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza.
- c. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, alla certificazione relativa alla idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- d. Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla funzione;
- e. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 del D.lgs. 81/2008 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- f. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.lgs. 81/2008, il RLS, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue.
- h. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.
- i.

ART. 14 – NOMINA PREPOSTO *LEGGE 315/2021*

1. Il Dirigente Scolastico nomina il preposto con i seguenti compiti:
 - vigilare, al fine che i singoli lavoratori o studenti adempiono ai loro obblighi di legge, nonché alle disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di inadempienza e persistenza delle inosservanze, deve tempestivamente informare il Dirigente Scolastico;
 - verificare che solo i lavoratori autorizzati o che abbiano ricevuto adeguata formazione, accedano alle zone soggette a rischio;
 - in situazioni di emergenza, deve fare in modo che siano osservate le misure di sicurezza e in caso di pericolo, grave e immediato, deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino la scuola, o si allontanino nell'immediato dalle zone pericolose;
 - astenersi dal riprendere le lezioni in situazioni in cui persiste un pericolo grave ed immediato (salvo eccezioni debitamente motivate);
 - segnalare al Dirigente Scolastico e al Rspp ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta;

Luca Basso
S. U.
Stefano Basso



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: 1icudine.edu.it



Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

- frequentare corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge.
- Nella scuola sono considerati «**preposti di fatto**», le seguenti figure professionali:
- Il **Dsga** (direttore dei servizi generali ed amministrativi);
 - il **Vice Preside**;
 - il **Responsabile di Plesso**;
 - i **Responsabili dei laboratori e delle palestre**;
 - gli **Insegnati tecnico-pratici** (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature).

ART. 15 – MISURE DI CONTENIMENTO SARS-COV-2

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 si impegna ad a identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza come da indicazioni del nuovo vademecum per la scuola, diffuso in vista dell'avvio dell'anno scolastico 22-23. Nello specifico:
 - a. alla pulizia e sanificazione, nonché alla ventilazione dei locali dell'istituto nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19.
 - b. all'adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di Lavoro;
 - c. a favorire una corretta e frequente igiene delle mani;
 - d. all'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili (sono esonerati i bambini che frequentano ancora gli istituti educativi per l'infanzia).

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto, dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
2. In caso di contrasto tra il presente Contratto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono con decorrenza retroattiva, questi ultimi.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 1276111
Email: UDIC84100A@istruzione.it
Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it
Sito: licudine.edu.it
Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Udine, lì

Il Dirigente Scolastico Sabrina Ugoni

I componenti della RSU dell'Istituto

[Signature] G. Lilla

OO.SS. Territoriali

FLC CGIL

[Signature]

CISL

UIL

GILDA UNAMS

SNALS-CONFSAL

[Signature]